

10645

Messaggio
del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente
il testo italiano degli atti legislativi (modificazione
della legge sui rapporti fra i Consigli)

(Del 7 luglio 1970)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

ci pregiamo di proporvi un disegno di legge (modificazione) inteso ad assicurare la presenza del testo italiano degli atti legislativi nelle fasi principali del lavoro parlamentare e, segnatamente, a far sì che, degli atti approvati dalle due Camere, si abbia ad allestire pure un originale italiano, affinché esso venga poi, assieme agli altri due originali, firmato dai presidenti e dai segretari delle due Camere per essere in seguito trasmesso all'Esecutivo.

L'attuazione del predetto scopo comporta la modificazione dell'articolo 66 della legge federale del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli (RU 1962 831; 1966 1753 1363).

Tale modificazione testuale, ancorché lieve, ritiene un valore giuridico-politico importante assai, dacché corregge una condizione insoddisfacente che i costituzionalisti, commentando l'articolo linguistico della Costituzione federale (il 116), non hanno mancato di segnalare, nonché talora di vivamente deprecare; vedasi, segnatamente, Mario Pedrazzini: *La lingua italiana nel diritto federale svizzero* (tesi di laurea), Locarno 1952; Cyril Hegnauer: *Der Sprachenrecht der Schweiz* (tesi di laurea), Zürich 1947; Fleiner Giacometti: *Schweizerisches Bundesstaatsrecht*, Zürich 1949. A queste opere faremo frequenti rinvii.

1. Posizione del problema nella mozione Franzoni

Il problema della assenza del testo italiano dalle deliberazioni parlamentari, già sollevato in dottrina dagli specialisti del diritto linguistico e già portato in Consiglio nazionale a più riprese (specialmente dall'on. Franco Maspoli col suo «postulato sulle stirpi» del 1963) è stato riproposto all'attenzione del Legislativo con la mozione presentata il 20 dicembre 1968 dall'on. Enrico Franzoni, consigliere nazionale, accolta poi dal Consiglio na-

zionale il 6 marzo 1969 e, dal Consiglio degli Stati, il 9 giugno dello stesso anno.

La mozione Franzoni, a differenza degli interventi precedenti centrati essenzialmente sul significato nazionalitario della lingua, tocca esclusivamente il problema giuridico. La mozione ha il tenore seguente:

«In virtù dell'articolo 55 (ora 66) della legge federale del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli, l'esemplare originale degli atti legislativi approvati dai due Consigli, stabilito dalla Segreteria dell'Assemblea federale, firmato dai presidenti e dai segretari di ambedue i Consigli e trasmesso dal Consiglio prioritario al Consiglio federale per la pubblicazione e l'esecuzione dell'atto legislativo è approntato solo in tedesco e in francese. Ne consegue che del testo italiano degli atti legislativi, il quale è esso pure un originale ed è pubblicato come tale nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti federali, non esiste propriamente un esemplare originale. Invito, quindi, il Consiglio federale a presentare un disegno di modificazione dell'articolo 66 della legge sui rapporti fra i Consigli nel senso che sia approntato anche un esemplare originale italiano degli atti legislativi approvati dai due Consigli. Da questa modificazione dovrebbe poi derivare, in particolare, che gli atti legislativi siano decretati dai due Consigli non soltanto in tedesco e in francese come sinora ma anche in italiano e, quindi, che il testo italiano sia presente nella misura del possibile in tutti i lavori parlamentari (commissioni e Camere)».

La mozione contiene due domande assai nettamente distinte e gerarchizzate: la *domanda principale* di far allestire anche l'originale italiano dell'atto legislativo per la firma e la successiva trasmissione all'Esecutivo e la *domanda sussidiaria* di far sì che il testo italiano sia presente in tutto l'arco dei lavori parlamentari.

Nello svolgimento della mozione, l'autore precisava il proprio pensiero e, segnatamente, includeva nella domanda principale anche la presenza del testo italiano alla votazione finale.

Nel seguito della trattazione della mozione, la *domanda principale* (votazione e promulgazione¹⁾ includenti anche l'italiano) e *quella sussidiaria* (presenza dell'italiano nelle altre fasi del lavoro parlamentare) sono state costantemente tenute distinte. Mentre, però, la domanda principale trovava immediato unanime favore, quella sussidiaria suscitava qualche riserva, det-

¹⁾ La procedura di firma e trasmissione della legge all'Esecutivo è denominata dal Pedrazzini (op. cit. pag. 146) «promulgazione». Stessa terminologia in Guhl, Affolter, Schollenberger, Burckhardt e Giacometti. Pur seguendo in questo messaggio Pedrazzini e Giacometti noi riteniamo che il termine di «promulgazione» meglio convenga al decreto del Consiglio federale, firmato dal Cancelliere e recato in calce alle leggi, mediante il quale si dispone la pubblicazione del testo indicando, quando occorre, anche la data d'entrata in vigore del medesimo.

tata segnatamente dal timore dell'introduzione di un pieno trilinguismo nei lavori parlamentari, laddove già il bilinguismo risulta sovente pesante e complesso. Questa posizione differenziata si trova riflessa sia nella relazione fatta in Consiglio degli Stati, il 9 giugno 1969, dal presidente della Commissione incaricata di trattare la mozione, sia nelle risposte del rappresentante dell'Esecutivo, in Consiglio nazionale ed in Consiglio degli Stati.

2. Il testo italiano in votazione finale e nella promulgazione (esame giuridico della domanda principale)

Per intendere la portata esatta della *domanda principale*, occorre innanzi tutto ritracciare brevemente l'evoluzione della formula del Foglio federale. Occorre poi vedere quale lavoro di adeguamento dell'italiano agli altri due testi già si svolga durante la fase parlamentare.

Il 5 ottobre 1917, il Dipartimento ticinese di giustizia e polizia chiese che si pubblicasse anche un'edizione italiana del «Bundesblatt» ed il 20 novembre dello stesso anno, riconoscendo l'esistenza della lacuna, il Consiglio federale decise di soddisfare tale domanda, seppure incompiutamente.

Da allora però la formula del Foglio federale è venuta costantemente migliorando nel senso di portare l'edizione italiana sempre più vicina alle edizioni tedesca e francese. L'Esecutivo prese, giusta tale direttiva, la decisione del gennaio 1959 (non pubblicata) e, soprattutto, in seguito ad una mozione Maspoli (citata sopra in nota), la decisione del 1° febbraio 1963 (FF 1963 394) la quale ha dato alla edizione italiana del Foglio federale l'attuale sua sistemazione, pienamente soddisfacente.

Quanto alla presentazione dei testi italiani per l'inizio dei lavori parlamentari, la situazione, oggi, è dunque la seguente:

I progetti delle leggi federali e dei decreti federali d'obbligatorietà generale, i progetti dei decreti d'approvazione di accordi internazionali, coi relativi testi, nonché i messaggi che illustrano tutti questi atti, sono approntati anche in italiano e giungono quindi alle soglie del Parlamento. Sono inoltre tradotti anche quei decreti federali che non hanno obbligatorietà generale ma concernono la Svizzera italiana (stanziamiento di sussidi, lavori, ecc.) oppure, anche se non concernono la Svizzera italiana, che rivestono una importanza politica o culturale notevole (esempio, strutturazione delle ricerche scientifiche, ecc.). Anche in questi casi, oltre al progetto di decreto, è tradotto il messaggio.

Per i decreti federali che non rientrano nelle predette categorie (es. crediti per costruzioni postali in un Cantone svizzero tedesco) il Foglio federale porta invece solo un breve sunto del messaggio. Va tuttavia avvertito che, proprio in questi casi, i decreti sono generalmente brevissimi, cosicché non richiederebbero un gran lavoro di traduzione.

Però la traduzione italiana, se giunge alle soglie del Parlamento, non tiene il passo coi lavori parlamentari: il progetto italiano, cioè, è messo in concordanza con i testi definitivi tedeschi e francesi, solo per la pubblicazione ufficiale nel fascicolo del Foglio federale che segue immediatamente la sessione parlamentare e che raccoglie gli atti legislativi da questa emanati.

Tale «messa in concordanza» coi testi tedesco e francese (quando trattisi d'oggetti di una certa importanza) è resa possibile dall'opera della Commissione parlamentare per la redazione italiana. Istituita con la legge del 9 ottobre 1902 sui rapporti fra i Consigli, essa è stata rafforzata con il testo del 23 marzo 1962 che prevede l'aumento a 2 consiglieri nazionali e 2 consiglieri agli Stati nonché la possibilità di far capo a periti. Inoltre alla Commissione è stata data la possibilità di riunirsi quando occorra, con lo sganciarla dal funzionamento della Commissione di redazione tedesco-francese. Il lavoro della Commissione parlamentare di redazione italiana è risultato quanto mai prezioso: questa infatti collaziona le tre versioni parola per parola da cima a fondo e talora accade che sia in grado di proporre dei miglioramenti anche per la versione tedesca o francese. Alla Segreteria di lingua italiana altro non rimane se non apportare le modificazioni che i Consigli legislativi avessero introdotto dopo la seduta della Commissione.

Ma benché l'attuale ampiezza della traduzione ed il rigore del lavoro commissionale di controllo diano ogni garanzia quanto all'approntamento del testo italiano, resta nondimeno il fatto che questo testo risulta assente proprio dalle fasi formalmente più importanti del lavoro legislativo: votazione finale e promulgazione.

Tale duplice assenza solleva un problema giuridico di notevole portata. I termini estremi del problema sono ben chiari: da un lato sta la norma che i tre testi della nostra legislazione sono, tutti e tre, originali equipollenti; dall'altro sta il dettato dell'articolo 66 che restringe la promulgazione ai testi francese e tedesco, semplicemente codificando la pratica del bilinguismo parlamentare.

La norma dell'originaria triplicità della legislazione deriva immediatamente dalla Costituzione (art. 116 cpv. 2), la quale, specificando come lingue ufficiali «il tedesco, il francese e l'italiano», le eleva a strumento di espressione della volontà dello Stato centrale ed a mezzo di comunicazione del cittadino con i suoi organi. Gioverà qui ricordare che il diritto linguistico svizzero è retto dal principio territoriale; nondimeno, per i rapporti tra gli organi federali ed i cittadini, di cui qui si tratta, come anche per i rapporti interni a detti organi (come si vedrà nel capo 3), vale il principio personale. Il testo costituzionale, conferendo in assoluto a tutte e tre le lingue, tassativamente designate, tale qualifica di «lingua ufficiale», sancisce a un tempo che solo esse rivestono pieno carattere giuridico e che stanno su un piano di completa equivalenza. Ne viene (Pedraz-

zini, op. cit., pag. 93) che ogni legge «assume, senza riguardo alla lingua in cui è stesa — purché essa sia una delle tre lingue ufficiali — il carattere di testo originale». Parimente inequivocabile è la posizione di Fleiner/Giacometti, i quali, commentando il precitato articolo costituzionale, concludono (op. cit., pag. 398) «Die Verhandlungen der Bundesversammlung, wie das Rechtssetzungsverfahren insbesondere, und die Ausübung der politischen Rechte sind vom Grundsatz der Gleichheit der drei Amtssprachen beherrscht». Ed aggiungono l'apoftegma «Die Bundesgesetzgebung ist dreisprachig».

La norma della triplicità linguistica della legislazione appare inoltre pienamente organica al nostro impianto statuale, come è ampiamente dimostrato dal Pedrazzini (op. cit., spec. capo II). Essa riceve dunque, da tale sua organicità, un valore ancora maggiore.

La costante certezza di tale norma ha fatto sì che anche la pratica risultasse sicura ed univoca. Il testo italiano delle leggi è sempre stato applicato, senza dubbio alcuno, come originale equipollente. Ciò appare, del resto, in modo quanto mai perspicuo nei casi di divergenza tra le tre stesure: talora, infatti, il Tribunale federale ebbe a preferire il testo italiano agli altri due in quanto meglio riflettente il senso vero della legge.

Di fronte a questa norma, ed in contrasto con essa, sta invece proprio l'articolo 66 della legge federale sui rapporti fra i Consigli, il cui dettato dice esplicitamente, con elencazione tassativa, che d'una legge approvata dai due Consigli si debbono stabilire «un esemplare originale in tedesco ed uno in francese» e che quei due esemplari debbono essere «firmati dai presidenti e dai segretari di ambedue i Consigli» per essere poi trasmessi al Consiglio federale per pubblicazione ed esecuzione. Questo articolo stabilisce in sostanza che il testo italiano non è promulgato, e ne infirma quindi la qualità d'originale.

Ovviamente l'articolo altro non fa se non sancire la prassi del lavoro parlamentare. In effetti il testo italiano non è nemmeno votato, il Parlamento non dipartendosi dal suo bilinguismo funzionale nemmeno in questa suprema fase delle sue deliberazioni che segna la nascita della legge: solo per mera finzione giuridica il testo italiano figura dunque come approvato dal Parlamento.

Ne viene che la contraddizione tra la norma generale e l'articolo 66 della suddetta legge va ritenuta senz'altro innegabile.

Anche in merito a questa contraddizione la posizione dei nostri costituzionalisti è inequivocabile: il Pedrazzini (op. cit., pag. 145) la depreca vivamente; in posizione sostanzialmente analoga, seppur con formulazione meno drastica, il Fleiner Giacometti (op. cit. pag. 562). Giudizio nettamente negativo anche nel Rapporto del Cantone Ticino, del 19 maggio 1969, per la revisione totale della Costituzione federale (marg. n. 34).

La palese contraddizione che siamo venuti esplicitando deve dunque essere levata.

3. Il testo italiano nelle altre fasi dell'iter parlamentare (esame giuridico della domanda sussidiaria)

Anche qui, la portata della domanda sussidiaria formulata nella mozione non può essere intesa senza la descrizione del grado attuale di presenza dell'italiano nei lavori parlamentari. La quale descrizione è presto fatta, in quanto il testo italiano degli atti legislativi raggiunge bensì le soglie del Parlamento, come disegno allegato ai messaggi, ma poi scompare dall'iter parlamentare, per riapparire solo nella fase della pubblicazione sul fascicolo del Foglio che segue la sessione e che raccoglie i testi licenziati dalle Camere.

Solo gli atti più importanti hanno un loro particolare curriculum parlamentare, dacché passano al vaglio della Commissione parlamentare di redazione italiana (vedi cap. 2) che vien effettuato col testo italiano aggiornato sulle decisioni del Consiglio prioritario.

Il fatto di tale scomparsa solleva un problema giuridico diverso, ma non meno importante, di quello esaminato nel capitolo 2. Il presente problema sembrerebbe a prima vista immediatamente risolvibile per mezzo di una applicazione conseguente del principio personale, nell'uso delle lingue ufficiali, principio immediatamente deducibile dall'articolo 116, 2 Cost.

Questo articolo, funzionalmente diretto agli organi federali, fa manifestamente sì che l'uso della lingua, riconosciuta ufficiale, sia retto dal principio personale non solo nei rapporti esterni tra gli organi statali ed il cittadino (cap. 2), bensì anche nei rapporti interni a tali organi. Ne viene che ogni parlamentare ha il diritto «di usare la propria lingua (ad eccezione del romancio), ed il diritto a che essa venga considerata nelle manifestazioni della volontà dell'Assemblea federale (Pedrazzini, op. cit., pag. 132)».

Dalla validità del principio linguistico personale all'interno del Legislativo, si trae immediatamente la conclusione che tutt'e tre le lingue hanno, per tutti i lavori parlamentari, lo stesso valore e che stanno su un piano di assoluta parità. Sembrerebbe pertanto logico inferire che, quindi, il lavoro parlamentare, per ottemperare alla norma dell'articolo 116, 2 Cost., debba essere totalmente trilingue.

Sovente, invero, si è formulato tal giudizio. Il Pedrazzini, nei diversi passi della sua opera citata, appare di questo parere; parere che sembra condiviso dall'autore stesso della mozione in esame.

Tuttavia è nel succitato Rapporto del Cantone Ticino per la revisione totale della Costituzione federale che tale posizione è presa nel modo più reciso (fine marg. n. 33).

Noi siamo di diversa opinione e riteniamo di poter affermare che il modo attuale del lavoro parlamentare collima perfettamente coi principi esposti, qualora vengano adeguatamente interpretati. In primo luogo va avvertito che se dal 116,2 Cost. si deduce, applicando il principio personale, il diritto paritario dei diversi parlamentari di usare la propria lingua, purché sia ufficiale, non si può invece dedurre una contraddizione tra quel diritto ed il dominante bilinguismo di fatto del Parlamento: la contraddizione starebbe, semmai, solo tra quel diritto e l'impossibilità fattuale d'esercitarlo. Se, per esempio, l'Esecutivo omettesse addirittura di preparare anche in italiano i messaggi coi relativi progetti di legge, si potrebbe certo meglio sostenere la contraddizione, poiché allora sì il deputato non avrebbe nessuna base linguistica da cui partire per i propri interventi, onde, qualora il progetto toccasse un certo grado di complessità o tecnicità, sarebbe quasi per forza tratto a servirsi del francese e del tedesco e quindi ad intervenire in quelle lingue. Ma tale non è oggigiorno il caso, dacché praticamente tutti i progetti coi relativi messaggi giungono anche in italiano alle soglie del Parlamento. Indipendentemente dalla circostanza che l'italiano non è compreso da tutti i deputati, il parlamentare italofono non è per nulla privo, nel nostro Legislativo praticamente bilingue, delle basi oggettive per intervenire in italiano.

In secondo luogo va avvertito che, se dal testo costituzionale si deduce l'uguaglianza, ai fini dei lavori parlamentari, delle tre lingue ufficiali, non si può invece dedurre una contraddizione tra questo principio d'uguaglianza ed il dominante bilinguismo di fatto del Parlamento, poiché proprio il principio dell'uguaglianza domanda un trattamento differenziato, ove tale differenziazione appaia un'equa risposta alla rilevante diversità delle condizioni.

Al lume di questo argomento, occorre dunque esaminare se il curriculum parlamentare particolare del testo italiano (quel suo apparire in Parlamento solo come progetto, poi come testo elaborato dalla Commissione Parlamentare di redazione italiana) non sia proprio la risposta differenziata, voluta dal principio dell'uguaglianza, e non garantisca, molto meglio di un curriculum astrattamente parificato su quello degli altri due testi, la sicura funzionale formazione della legge nel suo testo italiano.

L'esame è stato condotto ampiamente nell'intervento dell'on. F. Bolla durante la seduta della pertinente Commissione del Consiglio degli Stati (Lugano, 22 aprile 1969). Ne riprendiamo i passi principali, traducendoli (l'intervento fu fatto in francese) dal verbale della Commissione (pagg. 6 e 7): «Il fatto che il testo italiano sia approntato secondo una procedura particolare non consente di concludere ch'esso sia discriminato. Il punto essenziale è d'esaminare se la procedura applicata per il tedesco ed il francese possa tornare utile alla versione italiana. Orbene, una risposta negativa sembra debba scendere direttamente dalla

composizione stessa dei due Consigli, nei quali i deputati di lingua italiana costituiscono una minoranza numericamente trascurabile. Ritengo dunque che è stata veramente cosa saggia predisporre per la redazione italiana una procedura particolare, in virtù della quale detto testo è affidato esclusivamente al controllo di parlamentari di lingua italiana. Non si può parlare d'ineguaglianza giuridica allorché la necessità d'un trattamento differenziato è postulato dalla situazione oggettiva stessa! La posizione del Tribunale federale è, in merito, chiarissima: l'uguaglianza (ha affermato) non è violata, in materia di legislazione, se la differenziazione giuridica trova una sua giustificazione nei fatti».

E, quanto alla garanzia di sicurezza, conferita dal curriculum particolare del testo italiano, incardinato nell'opera della Commissione parlamentare di redazione italiana, l'on. Bolla aggiungeva: «soprattutto ove si consideri che questo trattamento differenziato non comporta un lavoro minore, bensì un lavoro più approfondito sul testo di legge. La mia esperienza di membro della Commissione di redazione italiana mi ha dato la certezza che i testi italiani sono sovente più aderenti, al pensiero del legislatore, che non gli altri due testi, per i quali viene a mancare quest'esame analitico, condotto da competenti, ben più valido dell'esame generico, unico possibile durante le deliberazioni parlamentari».

Concludendo, il funzionale bilinguismo di fatto del Parlamento e la particolarità dell'iter del testo italiano non stanno in urto con i principi costituzionali, anzi ne sono la corretta applicazione. Basterà perciò fare in modo che il diritto del parlamentare, derivabile da 116,2 Cost., all'uso della propria lingua nei lavori legislativi, non risulti vanificato dalla mancanza completa dei testi discussi. Già oggi la situazione è sufficiente; intendiamo migliorarla un poco, in questo quadro.

La domanda sussidiaria della mozione va dunque accolta solo in questa ristretta portata; indichiamo sotto (cap. 5) come intendiamo soddisfarla.

4. Attuazione della domanda principale

Concludendo il capo 2 abbiamo asserito che la domanda principale della mozione (votazione finale e promulgazione paritetica dei tre testi, quindi anche dell'italiano) doveva senz'altro essere soddisfatta. L'attuazione di questa domanda richiede, innanzitutto, la modificazione dell'articolo 66 della legge sui rapporti fra i Consigli.

Nella legge predetta la votazione finale e la promulgazione dei testi non sono, quanto alle lingue, trattate parallelamente: l'articolo 66, infatti, che disciplina la promulgazione, è il solo a far menzione delle lingue; i disposti che trattano della votazione finale, per contro, non ne recano accenno alcuno. Torna ovvio però che il bilinguismo della promulgazione, sancito in

detto articolo, altro non è se non il corollario del bilinguismo della fase immediatamente precedente, quella cioè della votazione finale: se, per ipotesi, il testo italiano fosse presente alla votazione finale non vi sarebbe nessuna difficoltà per promulgarlo, esattamente come gli altri due testi. L'enunciato del bilinguismo della promulgazione vale dunque implicitamente come enunciato del bilinguismo della votazione finale. Il passaggio dall'attuale bilinguismo al trilinguismo della promulgazione significherebbe dunque anche il passaggio al trilinguismo della votazione finale.

Il testo attuale dell'articolo 66 è del seguente tenore:

«Dopo che un atto legislativo è stato approvato dai due Consigli, la segreteria dell'Assemblea federale stabilisce un esemplare originale in tedesco e uno in francese, firmato dai presidenti e dai segretari di ambedue i Consigli, con indicazione della data di approvazione, e il Consiglio che aveva la priorità li trasmette al Consiglio federale, affinché provveda alla pubblicazione e, dato il caso, all'esecuzione dell'atto legislativo».

Due vie si possono seguire per rendere questo testo atto ad esprimere il trilinguismo della promulgazione (ed, implicitamente, il trilinguismo della votazione finale): o si enunciano tutt'e tre le lingue, oppure non se ne enuncia nessuna.

Il togliere ogni menzione della lingua dal disposto in esame può apparire allettante. Prima di tutto si instaura un parallelismo con gli altri disposti della legge (segnatamente con quelli sulla votazione finale) i quali non fanno menzione delle lingue. In secondo luogo, il trilinguismo introdotto nella votazione finale e nella promulgazione apparirebbe, sul piano normativo, come dedotto direttamente dall'articolo 116, 2 Cost.

Ma questa soluzione, per elegante che sia nonché improntata alla preminenza della carta fondamentale, postula un innegabile carattere di totalità: far reggere quanto alle lingue l'attività parlamentare direttamente dal 116, 2 Cost. significa infatti che tutta intera l'attività del Legislativo è funzionalmente incardinata sul trilinguismo. Orbene tale non è il caso, ché i Consigli legislativi continueranno a svolgere anche in avvenire la massima parte del loro lavoro sulla base del bilinguismo: non si può in nessun modo passare al trilinguismo totale, sarebbe troppo antifunzionale.

Concludendo, siccome manca la possibilità della «totalità» cui abbiamo accennato, la soluzione del «silenzio» circa le lingue, nella legge sui rapporti fra i Consigli, non può essere ritenuta.

Occorre dunque formulare l'articolo 66 in modo che tutt'e tre le lingue siano enunciate. Il testo diverrà dunque:

«Dopo che un atto legislativo è stato approvato dai due Consigli, la segreteria dell'Assemblea federale stabilisce un esemplare originale in tedesco, uno in francese ed uno in italiano, firmato dai presidenti e dai segretari di ambedue i Consigli... (il resto dell'articolo immutato).»

Con questa formulazione, pur non pregiudicando il bilinguismo pratico del Parlamento, si indica chiaramente che le fasi supreme e conclusive del lavoro legislativo (votazione finale e promulgazione) concernono paritariamente i tre testi. La norma costituzionale data in 116, 2 Cost. appare dunque sufficientemente soddisfatta e vien tolta l'aporia rappresentata da un originale di legge non votato né promulgato dal Legislativo. Con ciò la domanda principale, messa innanzi dalla mozione, è pienamente soddisfatta.

In parallelo con la modificazione dell'articolo 66, non occorrerà provvedere a modificare i regolamenti dei due Consigli legislativi, dal momento in cui essi non fanno riferimento alle lingue, se non per la redazione dei processi verbali.

Sul piano organizzativo, per assicurare in pratica la presenza del testo italiano alla votazione finale ed alla promulgazione, la base di partenza è già ora quasi apprestata, il passo che resta è breve onde può senz'altro venir fatto. La domanda principale può, in conclusione, essere oggi soddisfatta senza difficoltà.

5. Attuazione della domanda sussidiaria

Concludendo il capo 3 abbiamo asserito che la domanda sussidiaria della mozione (presenza dell'italiano in tutto l'arco dei lavori parlamentari) doveva essere accolta solo nell'ambito ristretto dell'apprestamento d'una base linguistica sufficiente a rendere reale il diritto del parlamentare italofono all'uso della propria lingua.

Se già ora la situazione può essere, in merito, ritenuta sufficiente, forse non è però completamente adeguata. Il soddisfacimento della domanda sussidiaria dev'essere fissato un poco al di sopra della prassi attuale, ad un livello tale che l'accresciuto lavoro abbia a ricadere unicamente sull'amministrazione.

Da queste considerazioni si trae che la soluzione ideale consisterà nel far sì che per ogni sessione i testi siano pronti nelle tre lingue. Oggi il testo italiano giunge solo sino all'inizio dell'intero iter parlamentare; ci proponiamo di far sì ch'esso giunga all'inizio di ogni sessione. Occorrerà, quindi, ogni volta, volgere in italiano anche i passi nuovi frutto finale delle deliberazioni dei Consigli (non quelli invece proposti dalle Commissioni). Così via via adeguato, il testo italiano sarà normalmente distribuito come le «Fahnen» del tedesco e del francese.

Questa nuova prassi accrescerà il lavoro, in una misura, tuttavia, pienamente ammissibile. Essa, infine, non richiede nessuna modificazione testuale, né nella legge sui rapporti fra i Consigli, né nei regolamenti delle Camere.

6. L'accoglimento delle domande e le necessità di personale

L'accoglimento pieno della domanda principale e l'accoglimento ristretto della domanda sussidiaria non comportano un eccessivo incremento di lavoro. La Segreteria di lingua italiana della Cancelleria federale potrà farvi fronte senza aumentare il proprio personale (un capo e quattro traduttori). Comunque essa dovrà però dedicarsi maggiormente ai testi legislativi, in quanto una legge che oggi giorno è elaborata a 3 riprese (traduzione del messaggio e del progetto; adeguamento al testo votato dalla Camera prioritaria per esame in Commissione di redazione; adeguamento al testo definitivo per la pubblicazione sul Foglio federale) dovrà essere elaborata 5 o 6 volte.

Ma ciò avrà il fausto effetto di caratterizzare viemeglio la Segreteria come ufficio di traduzione del Legislativo, dell'Esecutivo e della Cancelleria federale. D'altra parte proprio questo effetto è stato deliberatamente ricercato con la riorganizzazione della traduzione nell'Amministrazione centrale, come si desume dalle istruzioni della Cancelleria federale, del 10 febbraio 1969.

7. Costituzionalità

L'attuale articolo 66 concerne già una pluralità di lingue: il tedesco ed il francese; il fatto che ora si aggiunga l'italiano non apporta dunque nessun mutamento qualitativo. Ne viene che la vecchia base costituzionale va ritenuta bastevole anche per la modificazione proposta.

8. Proposta

Concludendo vi proponiamo di accogliere pienamente la domanda principale formulata nella mozione Franzoni (trattamento paritario dell'italiano, rispetto ai testi francese e tedesco, nella votazione finale e nella promulgazione) approvando l'allegato disegno di legge.

Quanto alla domanda sussidiaria (presenza del testo italiano nelle altre fasi del lavoro parlamentare), essa sarà accolta, nel senso ristretto che abbiamo indicato nei capi 3 e 5, solo qualora voi approviate il nuovo testo dell'articolo 66. La relativa prassi sarà iniziata, contemporaneamente a quella dettata dal modificato articolo, già per la sessione parlamentare immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge modificante.

Non dovranno, per contro, essere mutati i regolamenti dei due Consigli legislativi, in quanto, rispetto ai punti interessanti l'una o l'altra domanda, non fanno alcuna menzione delle lingue.

Come corollario di quanto esposto vi proponiamo di togliere di ruolo la mozione Franzoni, n. 1015.

Vogliate gradire, pregiati signori, presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 7 luglio 1970.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

Tschudi

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il testo Italiano degli atti legislativi (modificazione della legge sui rapporti fra i Consigli) (Del 7 luglio 1970)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1970
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	29
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	10645
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.07.1970
Date	
Data	
Seite	143-154
Page	
Pagina	
Ref. No	10 157 069

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.